

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 745

**DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori COMPAGNA e BERGAMO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 2001**

Applicazione dell'aliquota IVA ridotta  
sulle bevande analcooliche

ONOREVOLI SENATORI. – Il sistema fiscale, come ben noto, è uno strumento di regolazione economica capace di influenzare i consumi, promuovere i risparmi, orientare le modalità di organizzazione delle imprese e quindi delle possibili quote occupazionali.

Tale sistema è ormai quasi del tutto armonizzato a livello comunitario. Da un lato, infatti, l'articolo 90 del Trattato CE ratificato ai sensi della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, proibisce ogni discriminazione fiscale che, direttamente o indirettamente, possa avvantaggiare i prodotti nazionali rispetto ai prodotti provenienti da altri Stati membri; dall'altro, l'articolo 93 del predetto Trattato invita all'armonizzazione delle imposte sulla cifra d'affari, delle accise e delle altre imposte indirette.

L'evoluzione della normativa dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) a livello comunitario segue chiaramente quest'impostazione. L'IVA è stata introdotta nel 1970 nella Comunità economica europea mediante la prima e la seconda direttiva IVA in sostituzione delle diverse imposte alla produzione e al consumo fino ad allora applicate dagli Stati membri.

La sesta direttiva IVA (77/388/CEE – raccapriccimento delle aliquote IVA) ha avuto poi l'effetto di garantire che tale imposta fosse applicata alle stesse transazioni in tutti gli Stati membri, affinché questi ultimi potessero contribuire in modo armonioso al finanziamento comunitario, indicando infatti il valore totale IVA dei singoli Paesi come base per i contributi nazionali al bilancio comunitario.

In questo contesto si colloca la direttiva 92/77/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, che completa il sistema comune di im-

posta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE (raccapriccimento delle aliquote IVA) laddove stabilisce che:

l'aliquota ordinaria deve essere uguale o superiore al 15 per cento;

le aliquote ridotte, che possono essere a discrezione degli Stati membri una o due, non possono essere inferiori al 5 per cento e sono applicate unicamente alla cessione di beni e servizi di alcune categorie specificamente individuate.

A tal fine è stato introdotto un nuovo allegato (Allegato H) relativo alla fornitura di beni e servizi suscettibili di essere soggetti ad aliquota IVA ridotta tra i quali sono i «prodotti alimentari (incluse le bevande, ad esclusione tuttavia delle bevande alcoliche) destinati al consumo umano e animale».

La maggior parte dei beni e dei servizi contenuti in questo allegato ha oggi, in Italia così come negli altri Paesi europei, un'aliquota IVA ridotta.

L'Italia, tuttavia, a differenza degli altri Paesi, non ha però ancora usufruito, per le bevande analcoliche, della possibilità di assoggettarle ad un'aliquota ridotta. Questa situazione, oltre a rappresentare un freno ai consumi, ostacola la libera circolazione delle merci e crea distorsioni nella concorrenza. In undici Paesi europei, infatti, l'aliquota IVA sulle bevande gassate è inferiore a quella italiana (in alcuni casi di molto inferiore, come in Francia dove è del 5,5 per cento, ed in Spagna dove è del 7 per cento).

Con il presente disegno di legge si intende proporre, nel rispetto delle indicazioni comunitarie, l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta anche al settore delle bevande analcoliche, indicando, allo stesso tempo, prospet-

tive di sviluppo economico per un settore che, nonostante le dinamiche positive di crescita registrate negli ultimi anni, risulta sottodimensionato rispetto agli altri Paesi europei.

I consumi medi *pro capite* di tali bevande in Italia sono infatti inferiori del 30 per cento rispetto a quelli degli altri Paesi dell'Unione europea. Uno degli elementi che ha influito in maniera negativa sui livelli di consumo in Italia è stata un'imposizione fiscale sulle bevande analcoliche sensibilmente più pesante rispetto agli altri Paesi dell'Unione europea.

La dimostrazione del fatto che una strategia fiscale penalizzante rappresenti un freno per lo sviluppo dei consumi è confermata dall'esperienza spagnola. In questo Paese, infatti, a seguito dell'adozione della direttiva comunitaria 92/77/CEE, è stata approvata, nella legge finanziaria del 1994, la riduzione dell'aliquota IVA per le bevande analcoliche (dal 16 per cento al 7 per cento). Questo ha comportato, negli anni successivi, un incremento dei consumi del 30 per cento con il relativo impatto positivo in termini di produzione e di occupazione. Il livello dei consumi si è così riportato in linea con la media europea.

D'altronde, la stessa Commissione europea ha più volte ribadito la necessità di ar-

monizzazione delle imposte indirette tra i vari Paesi membri, costituendo le differenti aliquote un ostacolo per la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi e, allo stesso tempo, creando distorsioni nella concorrenza destinate ad essere ulteriormente accentuate dalla moneta unica.

In tale contesto sarebbe opportuno armonizzare gli interventi fiscali prevedendo, anche in Italia, un'aliquota IVA ridotta per le bevande analcoliche (aliquota unica al 10 per cento), come per gli altri prodotti alimentari.

Tale armonizzazione avrebbe effetti positivi in termini di crescita del prodotto interno lordo (PIL), di contenimento dell'inflazione, di aumento dell'occupazione, restituendo alla politica fiscale un ruolo di stimolo delle condizioni di competitività dei prodotti e delle imprese.

L'articolo 1 del presente disegno di legge propone l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10 per cento sulle bevande analcoliche.

L'articolo 2 concerne la copertura finanziaria. Le minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dal presente disegno di legge possono essere valutate, sulla base dei dati del settore, in 158 milioni di euro.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 81 è aggiunto il seguente:

«81-bis) bevande analcooliche (v. d. ex 22.02)».

**Art. 2.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 158 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

.